Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma Giovedì, 19 luglio 1934 - Anno XII** — **Numero 168**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 2435.
Disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di regolare i rapporti fra i titolari di concessioni speciali di coltura del tabacco per le Manifatture dello Stato ed i coltivatori nei riguardi della valutazione dei tabacchi che vengono consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rapporti fra i titolari di concessioni speciali di coltura del tabacco per le Manifatture di Stato ed i coltivatori sono regolati da contratti di durata uguale a quella delle licenze di coltivazione, la efficacia dei quali rimane subordinata, ai sensi dell'art. 2, al nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riflette la persona del coltivatore.

I contratti sono depositati con la domanda definitiva di concessione speciale di cui all'art. 85 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali tra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e politica e della necessaria capacità tecnica.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, al termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale e politica e non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le tariffe dei prezzi dei tabacchi allo stato sciolto, che dovranno servire di base per la determinazione del prezzo da pagarsi da ciascun concessionario ai rispettivi coltivatori.

Art. 4.

Per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che vengono consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali, sono istituite, presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi, Commissioni arbitrali di perizia, nominate dal Ministro per le finanze e composte da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che le presiede, e da due esperti designati dalle Confederazioni nazionali fasciste, nelle quali sono inquadrate le parti cui la controversia si riferisce.

Nello stesso modo sono nominati i membri supplenti.

Il direttore generale dei Monopoli nomina il segretario della Commissione e la persona che, occorrendo, ne faccia le veci.

Alle decisioni delle Commissioni di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alle decisioni degli arbitri autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni arbitrali di perizia e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro per le finanze proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 1105.

Fissazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni dell'Emilia per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Bologna dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole o Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Bologna, Forlì e Reggio Emilia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349 foglio 40. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930–31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.*

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE: del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di BOLOGNA.				
1	Castel Maggiore	4.563 —	6.844,50	3.780,20	3.064,30
2	Minerbio	7.000 —	10.500 —	2.396,75	8.103,25
	TOTALI	11.563 —	17.344,50	6.176,95	11.167,55
	II. — Provincia di FORLÌ.				
1	Modigliana	6.698,40	10.047,60	6.786,80	3.260,80
2	Morciano di Romagna	5.000 —	7.500 —	3.440,55	4.059,45
	TOTALI	11.698,40	17.547,60	10.227,35	7.320,25
	III. — Provincia di REGGIO EMILIA.				
1	Reggio nell'Emilia	100.000 —	150.000 —	150.000 —	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale

ERCOLE.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. **1106.**

Fissazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni del Veneto per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, numero 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Venezia dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 38. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931 in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di BELLUNO.				
1	Lorenzago	8.557 —	12.835,50	4.793 —	8.042,50
	II. — Provincia di PADOVA.				
1	Battaglia Terme . .	3.000 —	4.500 —	1.158 —	3.342 —
2	San Martino di Lupari	2.221 —	3.331,50	—	3.331,50
	TOTALI . . .	5.221 —	7.831,50	1.158 —	6.673,50
	III. — Provincia di ROVIGO.				
1	Gavello	2.000 —	3.000 —	900 —	2.100 —
2	Giacciano con Baruchella	2.000 —	3.000 —	1.177,60	1.822,40
	TOTALI . . .	4.000 —	6.000 —	2.077,60	3.922,40
	IV. — Provincia di TREVISO.				
1	Motta di Livenza .	2.000 —	3.000 —	1.100 —	1.900 —

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	AMMONTARE del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	AMMONTARE delle spese sostenute in conto del contributo stesso	AMMONTARE del contributo ancora dovuto
	V. — Provincia di UDINE.				
1	Cervignano del Friuli	9.000 —	13.500 —	—	13.500 —
2	Codroipo	3.500 —	5.250 —	—	5.250 —
3	Rigolato	6.900 —	10.350 —	—	10.350 —
4	Tarcento	4.200 —	6.300 —	—	6.300 —
	TOTALI	23.600 —	35.400 —	—	35.400 —
	VI. Provincia di VENEZIA.				
1	Dolo	5.821,35	8.732,02	—	8.732,02
	VII. — Provincia di VERONA.				
1	Nogara	7.240 —	10.860 —	1.213,98	9.646,02
2	Villafranca di Verona	5.700 —	8.550 —	2.200 —	6.350 —
	TOTALI	12.940 —	19.410 —	3.413,98	15.996,02
	VIII. — Provincia di VICENZA.				
1	Thiene	8.610 —	12.915 —	3.035 —	9.880 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale
ERCOLE.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 1107.
Fissazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni della Campania per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, numero 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Napoli dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole o Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Avellino, Napoli e Salerno, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 42. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di AVELLINO.				
1	Cervinara	6.600 —	9.900 —	—	9.900 —
	II. — Provincia di NAPOLI.				
1	Maddaloni	6.000 —	9.000 —	2.236,50	6.763,50
2	Pomigliano d'Arco.	4.600 —	6.900 —	5.414,30	1.485,70
3	Somma Vesuviana.	2.000 —	3.000 —	1.306 —	1.694 —
	TOTALI . . .	12.600 —	18.900 —	8.956,80	9.943,20
	III. — Provincia di SALERNO.				
1	Campagna.	3.300 —	4.950 —	3.102 —	1.848 —
2	Eboli	4.200 —	6.300 —	—	6.300 —
3	Scafati	5.500 —	8.250 —	227,50	8.022,50
	TOTALI . . .	13.000 —	19.500 —	3.329,50	16.170,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 1108.

Fissazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni della provincia di Campobasso per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Campobasso dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni della provincia di Campobasso, riportato nello elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 37. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Provincia di CAMPOBASSO.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
1	Boiano.	3.000 —	4.50 —	1.481.20	3.018,80
2	Bonefro	1.800 —	2.700 —	726 —	1.974 —
3	Termoli	4.000 —	6.000 —	1.508,50	4.491,50
4	Venafro	5.500 —	8.250 —	2.025 —	6.225 —
	TOTALI. . .	14.300 —	21.450 —	5.740,70	15.709,30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 1109.

Fissazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni della Toscana per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Firenze, dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole o Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 41. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.*

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	AMMONTARE del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931
	I. — Provincia di GROSSETO.		
1	Castel del Piano	700 —	1.050 —
	II. — Provincia di LIVORNO.		
1	Piombino	6.000 —	9.000 —
	III. — Provincia di PISA.		
1	Bagni di S. Giuliano	6.000 —	9.000 —
2	Vicopisano	6.000 —	9.000 —
	TOTALI	12.000 —	18.000 —
	IV. — Provincia di SIENA.		
1	Poggibonsi	7.048 —	10.572 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1110.
Riconoscimento del diritto alla indennità temporanea di caroviveri al personale incaricato e supplente dei Regi istituti e Regie scuole d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314; il R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e le successive modificazioni, concernenti la concessione di indennità temporanee al personale dello Stato ed a quello di enti mantenuti con il concorso dello Stato;

Vedute le disposizioni dei regolamenti per l'istruzione industriale e commerciale approvati con Regi decreti 22 giugno 1913, n. 1014, 3 giugno 1924, n. 1069, e 28 maggio 1925, n. 1190, nonc' dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sull'ordinamento dell'istruzione media tecnica;

Tenuto presente che il personale incaricato dei Regi istituti e delle Regie scuole industriali, commerciali ed agrarie aveva diritto alle indennità temporanee stabilite dai sopracitati decreti purchè nominato con decreto Reale o Ministeriale;

Tenuto presente che gli articoli 39, 40 e 44 della citata legge 15 giugno 1931, n. 889, demandano ai presidi, ai direttori ed ai Consigli di amministrazione la nomina del personale supplente ed incaricato dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione tecnica proveniente dai Regi istituti e Regie scuole industriali, commerciali ed agrarie ;

Cansiderato che coi citati articoli della legge 15 giugno 1931, n. 889, si è inteso di innovare soltanto alle modalità della nomina, senza mutare comunque la natura giuridica del rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e gli incaricati e supplenti, nè menomare i diritti ad essi riconosciuti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1933, al personale incaricato e supplente dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione tecnica, proveniente dai Regi istituti e dalle Regie scuole industriali, commerciali ed agrarie, che copra posti previsti dalle piante organiche, nominato dai presidi, dai direttori e dai Consigli di amministrazione, competono le indennità temporanee di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e alle successive modificazioni, con le limitazioni e le riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966, e ferme le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO luglio 1934, n. 1111.
Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1934, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1934 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottoindicati militari in congedo illimitato, se residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1904, 1905 ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Bologna 1, 5 - Modena (tutte le zone) - Reggio Emilia 1, 2, 3, 4 - Forlì 1, 2 - Pesaro 4 - Ravenna 1, 2 - Ferrara 1 - Cremona 4 - Mantova 4 - Firenze 1 (dalla lettera *G* alla *I*), 2, 3 - Pistoia 2, 3 - Roma 1 (dalla lettera *T* alla *Z*);

b) sottufficiali e militari di truppa della classe 1906 ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Firenze 1 (dalla lettera *A* alla *F* e dalla lettera *L* alla *Z*), 4, 5 - Pistoia 1 - Pisa (tutte le zone) - Arezzo 1, 2, 3 - Lucca (tutte le zone) - Massa (tutte le zone) - Siena (tutte le zone) - Livorno 1 - Grosseto (tutte le zone) - Bologna 3 - Parma 4, 5 - Genova 5 - Perugia 2 - Roma 1 (dalla lettera *D* alla *S*), 2, 4 - Viterbo 1;

c) sottufficiali e militari di truppa della classe 1908 ascritti alla forza in congedo dei bersaglieri dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate;

Bologna - Modena - Reggio Emilia - Ferrara 3 - Ravenna 1, 2 - Piacenza - Parma - Lucca - Pisa - Livorno 1 - Massa - Gaeta - Frosinone - Aquila - Sulmona - Aversa - Caserta - Siena - Grosseto - Arezzo - Firenze - Pistoia - Viterbo - Perugia - Orvieto;

d) sottufficiali e militari di truppa *specialisti* della classe 1905 ascritti alla forza in congedo dell'artiglieria da campagna dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Bologna 1 - Forlì - Ferrara 1, 2 - Pesaro 3, 4 - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Pistoia - Firenze - Arezzo - Siena - Perugia - Viterbo - Pisa - Livorno 1 - Grosseto - Roma 1, 2;

e) sottufficiali e militari di truppa *specialisti* della classe 1905 ascritti alla forza in congedo dell'artiglieria pesante campale dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Modena - Reggio Emilia - Bologna - Ravenna 2, 3 - Forlì - Pesaro - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Macerata - Pistoia - Lucca - Ascoli Piceno - Firenze - Pisa - Livorno 1 - Siena - Arezzo 2 - Perugia;

f) sottufficiali e militari di truppa della classe 1905 ascritti alla forza in congedo dell'artiglieria pesante dei sottonotati distretti:

Reggio Emilia - Macerata - Frosinone - Ascoli Piceno - Teramo - Chieti - Aquila - Sulmona - Avellino - Benevento - Gaeta - Forlì - Campobasso;

g) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905, 1906, 1907 ascritti alla forza in congedo del genio telegrafisti o colombofili dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Firenze - Livorno 1 - Lucca - Siena - Pistoia;

h) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905, 1906 ascritti alla forza in congedo del genio telegrafisti e colombofili dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Bologna - Macerata - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Pesaro - Forlì - Modena - Reggio Emilia 1, 3, 4, 5, 6 - Parma - Teramo - Ascoli Piceno;

i) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905, 1906, 1907 ascritti alla forza in congedo del genio radiotelegrafisti dei sottonotati distretti:

Bologna - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno - Teramo - Chieti;

l) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905, 1906 ascritti alla forza in congedo del genio radiotelegrafisti dei sottonotati distretti:

Firenze - Siena - Pisa - Pistoia - Lucca - Massa;

m) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905 e 1° semestre 1906 ascritti alla forza in congedo degli automobilisti dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Bologna - Modena - Reggio Emilia - Ravenna - Rovigo - Ferrara - Mantova - Firenze - Pisa - Lucca - Pistoia - Siena - Massa - Livorno 1.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà di 20 giorni ed avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 70 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1112.
Interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di una disposizione interpretativa della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, concernente l'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la legge 22 dicembre 1932, n. 1703, deve intendersi aggregato al comune di Pineto tutto il territorio già costituente la sesta sezione di censimento del comune di Atri, denominata « Campagna di Villa Calvano e Scerne », dell'estensione di ettari 2137 circa.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà pre-

sentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per l'interno proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 71. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1934.
Approvazione delle variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1933-34.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, recante riduzioni degli stipendi e delle altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali;
Visto il decreto interministeriale 10 gennaio 1933-XI, col quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1933-34;
Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1933-34.

Roma, addì 27 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1933-34.

A) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento ecc.	L. 11.888,00 (*a*)
Cap. n. 9. — Devoluzione al fondo di riserva ecc.	» 9.896,30 (*b*)
Totale degli aumenti	L. 21.784,30

B) *In diminuzione*:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale ecc.	L. 17.342,30 (*c*)
Cap. n. 2. — Indennità di trasferta e di missione	» 3.900,00 (*d*)
Cap. n. 4. — Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati. Fitto di locali	» 250,00 (*d*)
Cap. n. 7. — Medaglie di presenza ecc.	» 292,00 (*d*)
Totale delle diminuzioni	L. 21.784,30

(*a*) Aumento di stanziamento che si rende necessario per provvedere a maggiori oneri che dovranno gravare sul capitolo . . . + L. 15.000,00
Riduzione di stanziamento per effetto delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 . . . — » 3.112,00
+ L. 11.888,00

(*b*) Maggiore devoluzione al fondo di riserva per effetto delle riduzioni di stanziamento sui capitoli nn. 1, 2, 4 e 7.

(*c*) Diminuzione di stanziamento dipendente dalle seguenti variazioni:
Storno di fondi a favore del capitolo n. 6 « Premi di operosità e di rendimento » . . . — L. 11.888,00
Riduzione di stanziamento per effetto delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 . . . — » 5.454,30
— L. 17.342,30

(*d*) Riduzione di stanziamento per effetto delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 27 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(7127)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-384 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Francesca in Vodopivec fu Giuseppe e di Gerbec Maria, nata a Montespino l'11 settembre 1905 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5766)

N. 50-264 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francetic Luigia in Beltram del fu Antonio e della fu Marvin Giuseppina, nata a Montespino il 27 settembre 1876 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franzetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5764)

N. 50-263 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francetic Veronica in Jarc fu Augusto e di Zismond Giuseppina, nata a Montespino il 19 settembre 1905 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franzetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5765)

N. 50-382 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Anna ved. Vodopivec del fu Andrea e della fu Ravnar Anna, nata a Montespino il 9 giugno 1865 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5768)

N. 50-381 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Anna in Cotar fu Antonio e di Zorz Anna, nata a Montespino il 25 luglio 1884 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5769)

N. 50-380 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Vene-

zia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cotic Rosina in Pahor fu Giuseppe e della fu Sinigoj Giuseppina, nata a Montespino il 25 ottobre 1899 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5770)

N. 50-379 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Carolina in Vodopivec fu Andrea e di Sinigoj Anna, nata a Montespino il 30 ottobre 1873 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5771)

N. 50-377 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Caterina in Furlani del fu Antonio e di Zotti Giuseppina, nata a Montespino il 26 febbraio 1901 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5773)

N. 50-376 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Luigia in Vodopivec fu Giuseppe e di Vodopivec Luigia, nata a Montespino il 17 giugno 1901 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

5774)

N. 50-375 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Francesca ved. Cotic fu Andrea e della fu Bric Anna, nata a Montespino il 7 settembre 1884 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ved. Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Stefania in Mlecnik fu Stefano, nata a Montespino il 29 settembre 1905, figlio;

Cotic Alberta fu Stefano, nata a Montespino il 16 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5775)

N. 11419-281.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Roncelj fu Andrea, nato a Sesana, frazione Poverio, il 23 settembre 1871 e residente a Sesana, frazione Poverio, n. 41, è restituito nella forma italiana di « Renzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Geltrude Stok in Rencelj fu Giuseppe, nata il 9 marzo 1873, moglie;
2. Vittoria di Michele, nata il 17 febbraio 1898, figlia;
3. Francesco di Michele, nato il 2 ottobre 1899, figlio;
4. Massimo di Michele, nato l'11 aprile 1903, figlio;
5. Maria di Michele, nata il 13 agosto 1904, figlia;
6. Giovanni di Michele, nato il 17 dicembre 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4690)

N. 11419-282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rencelj fu Giuseppe, nato a Sesana, frazione Orle, il 18 ottobre 1873 e residente a Sesana, frazione Orle n. 21, è restituito nella forma italiana di « Renzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vincenza Lah in Rencelj fu Matteo, nata il 19 gennaio 1879, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 6 gennaio 1904, figlio;
3. Leopoldo di Giovanni, nato il 29 giugno 1905, figlio;
4. Paola di Giovanni, nata il 23 aprile 1907, figlia;
5. Giuseppe di Giovanni, nato il 15 marzo 1909, figlio;
6. Ernesto di Giovanni, nato il 24 dicembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 154.

Media dei cambi e delle rendite
del 16 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.675
Inghilterra (Sterlina)	58.82
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.725
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	48.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.75
Id. 3,50 % (1902)	83.925
Id. 3 % lordo	63.125
Prestito Redimibile 3,50 %	85.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	101 —
Id. id. id. 1940	106.55
Id. id. id. 1941	107.175
Id. id. id. 1943	101.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 155.

Media dei cambi e delle rendite
del 17 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.675
Inghilterra (Sterlina)	58.82
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.88
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.75
Id. 3,50 % (1902)	84.475
Id. 3 % lordo	63.25
Prestito Redimibile 3,50 %	85.50
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id. id. id. 1940	106.575
Id. id. id. 1941	107.075
Id. id. id 1943	101.275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 471 — Data: 9 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Cavelli Ottavio-Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per traslazione e mutamento di cartelle del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto la traslazione parziale ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % n. 159185 di L. 441 di rendita annua, intestato a « De Luca Maria fu Luigi, nubile, domiciliata a Napoli ».

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7118)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 23 giugno 1934-XII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Verolengo, provincia di Torino.

(7095)

Si comunica che il giorno 28 giugno 1934-XII venne attivato il servizio fono-telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Latteis, provincia di Udine.

(7096)

Si comunica che il giorno 24 giugno 1934-XII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bregnano, provincia di Como.

(7097)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1789 del 3 gennaio 1934-XII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 410/24/105257 in data 1° luglio 1934-XII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili.

Roma, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO

del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili di cui al decreto Ministeriale 3 gennaio 1934-XII, n. 1789.

1. Nardini Bruno
2. Pontello Gio. Batta
3. Santoro Raffaele
4. Zennaro Cesare
5. Chiapasco Luciano
6. Tarantino Gregorio
7. Gamba Mario
8. Bedin Amilcare
9. Zandonati Vittorio
10. Vezzosi Giovanni
11. Iemmolo Giovanni
12. Squicciarini Giacomo
13. Astorri Luigi
14. Ragno Giuseppe
15. Giuliani Mario
16. Nannavecchia Roberto
17. Bernardis Antonio
18. Menato Alfredo
19. Tegliai Tito
20. Scozza Manlio
21. Amerio Lorenzo
22. Iannantuoni Michele
23. Cingolani Mario
24. Forti Bruno
25. La Rosa Bernardo
26. Grande Raffaele
27. Santini Bartolomeo
28. Romagnoli Tito
29. Messeri Gino
30. Amadio Luigi
31. Osvaldi Ferruccio
32. Torracca Mario
33. Torres Carlo
34. Iannuzzi Ernesto

(7099)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1795 del 3 gennaio 1934;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/107165 in data 2 luglio 1934-XII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova.

Roma, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Iacona Salvatore
2. Iormetti Tommaso
3. Capocchi Raniero
4. Speziali Edelveiss
5. Castellani Bortolo
6. Tuveri Mario
7. Marchetti Fernando
8. Lunelli Camillo
9. Bechi Giuseppe
10. Fuso Stefano
11. Trentin Severino
12. Pellegrinelli Giovanni
13. Munno Alfredo
14. Guzzetti Giovanni
15. Gabrielli Igino
16. Sbolci Elio
17. Alberani Aldo
18. Coladonato Vincenzo
19. Massagli Renzo
20. Fabi Igino
21. D'Ascanio Ascanio
22. Bolla Romeo
23. Ronca Bruno
24. de Stisi Gustavo
25. Mosconi Fernando
26. Pighini Eugenio
27. Pietracaprina Tito
28. Guadagni Umberto
29. Giallella Antonio
30. Ventura Luigi Giuseppe
31. Battistotti Romolo
32. Biscari Giovannino
33. Occhino Fortunato
34. Castaldi Wagner

(7100)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 16 posti di aiutante disegnatore in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1793 del 3 gennaio 1934;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/107166 in data 2 luglio 1934-XII;
Sntito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 16 posti di aiutante disegnatore in prova.

Roma, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Bornico Davide
2. Marsili Remo
3. Russo Eduardo
4. Antonelli Mauro
5. Iemmolo Giovanni
6. Toffanin Guido
7. Giordano Giuseppe
8. Bolla Teobaldo
9. Lunelli Camillo
10. Valenti Silvio
11. Penna Mario
12. Ronca Bruno
13. Morigi Antonio
14. Ferrini Nilo
15. Macaluso Giuseppe
16. Colombi Bruno
17. Bava Fulvio
18. Cornelio Alberico
19. Marranci Armando
20. Tinelli Nello
21. Guadagni Umberto
22. Bertella Ugo
23. Scelzo Mario
24. Battistotti Romolo
25. Speziali Edelveiss
26. Lanzo Anselmo
27. Silvestri Mario
28. Giangreco Girolamo
29. Nobili Amedeo
30. Brasini Giovanni
31. Pasut Antonio
32. Manco Giuseppe
33. Martinelli Elio
34. Guarini Roberto
35. Cavarocchi Raffaele
36. Martini Giovanni
37. Nardini Bruno
38. Celebre Mario
39. Ferrari Gino
40. Matteucci Oscar
41. Parise Raffaele
42. Perina Lamberto
43. Brighetti Antonio
44. Bozzi Enzo
45. Giallella Antonio
46. Canese Bruno
47. Giuliano Roberto
48. Mazzini Alberto
49. Lipparini Augusto
50. Pazienza Giovanni
51. Cortesi Ermenegildo
52. Carbone Luigi

(7101)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriaele n. 1785 del 3 gennaio 1934-XII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/102955 in data 25 giugno 1934-XII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime.

Roma, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DEL CONCORSO

a 6 posti di allievo ispettore in prova fra commercialisti

1. Santoro Francesco
2. Targia Fernando
3. Biscogli Aldo
4. Tomasini Lorenzo
5. Pagliano Aldo
6. Cuturi Cesare
7. Porzio Goffredo
8. Berretta Alcide
9. Rigotti Astorre
10. Bagnoli Urio
11. Vitocolonna Giorgio
12. Stassano Guido
13. Pirondini Luigi
14. Dodet Virgilio
15. Buttari Orazio
16. Conte Francesco
17. Gentili Pio
18. Capaccioli Quirino
19. Checchini Giulio
20. Mancini Luigi
21. Castellano Sebastiano
22. Mancinetti Enrico
23. Bottalico Michele
24. Galeotti Federico
25. Gentile Alberto
26. Friggeri Guido
27. Spiezia Ubaldo
28. Pavan Achille
29. Maxia Ottorino
30. Daini Enrico
31. Mungo Francesco

(7104)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti minerari o macchinisti navali, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1790 del 3 gennaio 1934-XII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/102433 in data 25 giugno 1934;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti minerari o macchinisti navali.

Roma, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Massaza Emilio
2. Testai Foscolo
3. Broccati Luigi
4. Ilari Vittorio
5. Poggiano Alberto
6. Notario Felice
7. Bolamperti Giuseppe
8. Gorini Aldo
9. Cattalani Alceo
10. Ercoli Giuseppe
11. Cavazzoni Valerio
12. Picchianti Numa
13. Lambrini Aldo
14. Valente Arturo
15. Zavatti Adriano
16. Mantovani Guido
17. Malerba Aldo
18. Galfani Dante
19. Leipold Benno
20. Rocco Apostolo
21. Gigante Luigi
22. Magnaferra Giacomo
23. Preti Mario
24. Robles Bruno
25. Baggia Mario
26. Dalla Mura Francesco
27. Benaghi Libero
28. Renda Sebastiano
29. Facchini Domenico
30. Cavarocchi Raffaele
31. Errigo Demetrio
32. Bruognolo Fernando
33. Mezzetti Nando
34. Silvani Ruggero
35. Cantone Giovannino
36. Pescosolido Pasquale
37. Sellari Carlo
38. Montemagno Giuseppe
39. Petrilli Ugo
40. Scipioni Sergio
41. Carrozzoni Manlio
42. Passera Angelo
43. Monciotti Tristano
44. Righetto Ruggero
45. Bruni Filippo
46. Iacovino Diodato
47. Cerri Luigi
48. Mancinelli Giulio Cesare
49. Piccioni Giuliano
50. Fuiano Gennaro
51. Bellagamba Alberto
52. Banterle Enrico

(7105)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1784;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 410/24/103701 in data 23 giugno 1934;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere.

Roma, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Trinchero Carlo
2. Orsi Giorgio
3. Cavallini Giorgio
4. Filippi Giuseppe
5. Rota Corrado
6. Martarelli Giampietro
7. Gargiulo Aldo
8. Pietropaoli Mario
9. Liceni Francesco
10. Finocchi Ennio
11. Pelli Luigi
12. Notarbartolo Leopoldo
13. Petruzzi Giorgio
14. de Nardis Mario
15. Moschella Carmelo
16. Sbaraccani Franco
17. Zeuli Giuseppe
18. Silei Vittorio
19. Pelizza Alberto
20. Marsili Ercole
21. Bocconi Tebaldo
22. Bordoni Filippo
23. Martines Pietro
24. Fait Felice
25. Cella Edmondo
26. Mayer Lucio
27. d'Agostino Carlo
28. Biegi Vincenzo
29. Montani Mario
30. De Micheli Ferdinando
31. Martini Dario
32. Giordano Francesco Alberto
33. Quaranta Vincenzo
34. Tugnoli Mario
35. Fattorini Marcello
36. Caroniti Filadelfio
37. Zaffetti Giovanni
38. Sardella Giuseppe
39. Cossu Ciro
40. Ammendola Luigi
41. Spanò Antonio
42. Scorza Felice
43. Marchese Corradino
44. Masci Andrea
45. Pascale Alessandro
46. Patacconi Cesare
47. Taglioni Renato
48. Bini Brunetto
49. Matacotta Mario
50. Simonetti Erminio
51. Amoni Antonio
52. Marino Mario
53. Mazzola Camillo
54. Bocci David
55. Foti Francesco
56. Bartalini Pietro
57. Vitali Gianfranco
58. De Giuli Giuseppe
59. Pighini Luigi
60. Zocchi Camillo
61. Spiera Attilio
62. Pattavina Francesco
63. Stracciati Guglielmo
64. Armani Franco
65. Sdralevich Carlo Alberto
66. Grossi Domenico
67. Mascaretti Pietro
68. Cardellini Cristo
69. Terzi Giulio
70. Vona Gerardo
71. Scalera Giuseppe
72. Ruocco Luigi Mario
73. Ruggieri Ruggiero
74. La Rocca Rosario
75. Foà Leonardo
76. Stiriti Ercole
77. Principato Giorgio
78. Rivela Vincenzo
79. Jeradi Carlo
80. Chiarugi Renato
81. Tornadù Gianfranco
82. Argenio Michele
83. Capezzuto Vincenzo
84. Curti Giuseppe
85. Pucciano Michele
86. Vaccarino Luigi
87. Traverso Stefano
88. Francipane Giovanni
89. Marazzi Giovanni
90. Quagliere Ernesto
91. di Onofrio Alberto
92. Diotti Antonio
93. Villa Antonio
94. D'Anna Pasquale
95. Cascone Francesco
96. Reitano Pietro
97. Coradini Mario
98. Sozzani Gilberto

(7103)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.